Documento firmato digitalmente
Il Relatore
PASQUALE NIGRO

Il Presidente
GIUSEPPE GIOVANNI SE COLAVECCHIO

Sentenza n. 6105/2024
Depositata il 24/07/2024
Il Segretario
MAURIZIO TULLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVECCHIO GIUSEPPE GIOVANNI SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice

in data 10/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso comune.catania@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] TARI 2016

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 14.12.2022, [redacted] ricorreva nei confronti del Comune di Catania per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. [redacted] notificato il giorno 24.06.2022, relativo a pagamento dell'imposta Tari anno 2016 per €[redacted]

Eccepiva la decadenza, essendo stata la notifica effettuata oltre il termine del 31.12.2021.

Il Comune di Catania si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

Il ricorrente depositava memorie illustrative.

La causa veniva decisa all'udienza del 10.07.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.

L'avviso di accertamento in oggetto (Tari 2016) è stato notificato al ricorrente solamente il giorno 24.06.2022, come dichiarato dallo stesso ricorrente in ricorso, dunque oltre i termini di decadenza previsti dal comma 161 dell'art. 1 Legge 296/06 (ossia oltre il termine del 31.12.2021); infatti ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 296/06 "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto eg. 18 dicembre 1977, n. 472, e successive modificazioni".

Il caso in esame riguarda l'avviso di accertamento per l'annualità Tari 2016, per cui il pagamento dell'imposta doveva essere effettuato entro il 2016, e pertanto l'atto impugnato andava portato a conoscenza del contribuente entro il 31 dicembre del 2021, data prorogata al 26.03.2022, in applicazione della sospensione decretata, per i tributi dovuti agli Enti Locali, in occasione dell'epidemia di Covid.

A fronte di tale rilievo, sarebbe stato onere del Comune dimostrare che la consegna del plico in oggetto all'agente postale incaricato fosse avvenuta entro la data del 26.03.2022; in tal caso la notifica sarebbe

stata tempestiva, in base al principio di postalizzazione, secondo il quale per il notificante vale quale data di notifica quella di consegna del plico all'agente incaricato.

Tale prova non è stata fornita dal Comune di Catania, che si è limitato ad affermare labialmente che tale notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta in data 24.03.2022, senza peraltro fornirne alcuna prova.

Pertanto l'atto impugnato deve essere annullato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;

condanna il Comune di Catania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di [redacted] oltre IVA, CPA, Spese Generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Salvatore Traina.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 10.07.2024.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

Dr. Pasquale Nigro — Dr. Giuseppe Colavecchio